

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

è in scadenza il vertice dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) - consiglio di amministrazione e presidente, - insediatosi il 20 febbraio 1995;

L'Anpa è l'organo tecnico governativo per le politiche ambientali, istituito con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, a seguito del referendum sui controlli ambientali del 1993; l'Anpa ha, fra l'altro, compiti di coordinamento tecnico delle Agenzie regionali (Arpa: ad oggi, ne sono state istituite dodici);

per l'esplicazione dei suoi compiti, in conformità alle esperienze degli altri paesi, la legge attribuisce all'Anpa indipendenza scientifica, oltre che gestionale, rispetto all'Amministrazione, al fine di garantirne l'imparzialità;

risulta da comunicati stampa che il Ministro dell'Ambiente ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la sua proposta di nomina del CdA dell'Anpa;

il rapporto di fine mandato dell'attuale Presidente, Mario Signorino, presenta un bilancio nettamente positivo, malgrado le oggettive difficoltà derivanti dalle gravi inadempienze del Ministero dell'ambiente, che hanno privato l'ente degli strumenti necessari a una buona gestione;

risulta da questo rapporto, infatti, che l'Anpa è stata dotata dello statuto nel giugno 1996, del regolamento di organizzazione nell'ottobre 1997, della nomina del direttore nel novembre 1996 e che la definizione del contratto di lavoro per il personale è stata avviata solo nel dicembre 1997; né fino ad oggi sono stati effettuati i trasferimenti di personale previsti dalla

legge in aggiunta a quello dell'ex-Enea/Disp, trasferita *ex lege* all'agenzia nel gennaio 1994 -;

se il Ministro dell'ambiente, nel predisporre le proposte di nomina, abbia tenuto conto di questo positivo bilancio di attività e dei gravi effetti che una totale discontinuità nella direzione politica produrrà su un ente ancora in fase di costruzione e di avvio attività;

in caso negativo, se si ritenga che scelte operate, a prescindere da valutazioni di merito, siano compatibili con i principi del buongoverno o non rappresentino invece un'operazione di mera occupazione di posti, in violazione degli obblighi di imparzialità, competenza ed efficienza che devono governare la pubblica amministrazione;

se l'aver proposto la nomina del segretario del Sottosegretario, di un semi-sconosciuto rappresentante di Greenpeace e di un esperto di rifiuti di Legambiente, cioè della stessa associazione di cui fanno parte il Ministro e il Sottosegretario, oltre a configurare come ritiene l'interrogante un'operazione di bassa cucina, non possa essere interpretato come una decisione istituzionale orientata da interessi privati;

se designare questi personaggi al vertice politico dell'Anpa non sia funzionale all'obiettivo di porre l'Agenzia in uno stato di subalternità al Ministro stesso, minandone in tal modo la credibilità di autorità tecnica imparziale e mettendo in crisi il delicato rapporto con le Agenzie regionali;

se, in particolare, la scelta di Walter Ganapini come candidato alla presidenza dell'ente abbia tenuto conto del suo *curriculum* effettivo, in cui si registra da anni il passaggio da un ente all'altro con seguiti di grosse polemiche e talora anche giudiziari e risultati mediocri o addirittura fallimentari;

se sia a conoscenza, ad esempio, che Ganapini è stato presidente di « Lombardia Risorse », società poi fallita; è stato presidente a Bologna, contemporaneamente, delle municipalizzate per acqua/gas e ri-

fiuti e, a seguito dei risultati fallimentari della sua gestione, è stato allontanato dalla capitale emiliana con strascichi giudiziari; è stato assessore e poi commissario ai rifiuti del comune di Milano, nella giunta Formentini, e la sua gestione ha provocato violente polemiche tuttora in atto, con recentissimi avvisi di garanzia che hanno investito il vertice Amsa;

se tutto questo non prefiguri un concreto pericolo di sfascio a cui si espone l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

(2-00901)

« Taradash ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il ruolo delle associazioni di volontariato nella ricostruzione delle zone di guerra, e l'apporto delle stesse ai processi di pace in ogni parte del mondo sono di riconosciuta e fondamentale rilevanza;

anche nella ricostruzione dei rapporti civili ed economici nei territori della Bosnia-Erzegovina, le associazioni di pace e di volontariato stanno tentando di fornire un significativo apporto;

in particolare i volontari di Padova e provincia sono impegnati nella raccolta e nell'invio di aiuti quali medicinali, viveri, materiale didattico, sementi per l'agricoltura; dal 1992 ad oggi, questo impegno degli attivisti padovani si è concretizzato in oltre 230 tonnellate di aiuti, con la fattiva cooperazione dello stesso comune di Padova;

in tale ottica di collaborazione ed assistenza umanitaria, varie sono state e continuano ad essere le iniziative comuni per una migliore organizzazione e distribuzione delle risorse; ad esempio, nel 1993 è nata la Associazione interetnica « *Suncokret-Girasole* » in cui serbi, croati e musulmani cooperano pacificamente con gli italiani per gestire al meglio gli aiuti che pervengono dalla provincia di Padova;

altra importante iniziativa, che vede coinvolti direttamente gli enti locali, è « Padova-Gracana, un ponte di pace », che prevede 100 gemellaggi tra i comuni della provincia di Padova e le municipalità bosniache, con la collaborazione delle associazioni di volontari, per aiutare la ricostruzione di ambulatori e scuole, sviluppare la ripresa produttiva, organizzare aiuti umanitari, scambi culturali, campi di lavoro estivi, cooperazioni accademiche etc.; l'aspirazione di questo progetto di gemellaggio sarebbe quella di estendersi a tutto il territorio nazionale, arrivando ad incentivare almeno 1000 gemellaggi di tale genere;

iniziative del genere incontrano tuttavia una serie di difficoltà di non poco conto; recentemente ad esempio, la citata associazione interetnica « *Girasole* » ha dovuto affrontare e risolvere l'accusa di importazione « abusiva » per l'invio di alcuni autobus messi a disposizione dall'azienda dei trasporti padovana;

più in generale, le associazioni di volontariato impegnate nei territori della Bosnia-Erzegovina lamentano gravissimi ritardi nell'arrivo e nella distribuzione degli aiuti nazionali ed internazionali;

un ulteriore fattore di frizione è rappresentato dagli apporti economici e culturali degli ambienti islamici estremisti, che condizionano la vita quotidiana e la tolleranza degli abitanti di quelle zone;

inoltre, gli accordi di pace così come formulati, allo stato attuale sembrano incoraggiare più gli obiettivi di guerra che la ricostituzione della pace, in quanto le costose forze militari presenti danno l'impressione di una occupazione militare, che rende più difficile la riconciliazione anche nell'animo della popolazione; inoltre, costituiscono una forma di intervento passiva, mentre occorrono iniziative concrete ed attive per garantire non solo sicurezza e diritti civili, ma anche diritti economici, scuole ed istruzione, lavoro, documenti, sanità etc.; occorre quindi ricostruire gli edifici scolastici e le abitazioni, incorag-

giare il ritorno protetto dei profughi, riorganizzare servizi e classe dirigente, incentivare l'economia locale —:

se il tavolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio non possa trovare nuovi stimoli di attivazione e discussione, e se non sia opportuna una rinnovata campagna di sensibilizzazione ed informazione in relazione al problema della Bosnia-Erzegovina;

se non ritenga che iniziative di gemellaggio tra enti locali come quelle descritte possano essere utili per realizzare almeno in parte gli obiettivi concreti di cui sopra, e se di conseguenza non vadano incoraggiate fattivamente ed anche da parte del Governo le associazioni di volontari che tali iniziative organizzano;

se, più in generale, il raggiungimento di una vera ricostruzione pacifica non richieda un clima disteso e pacifico, con la riduzione al minimo degli interventi militari, e lo sviluppo massimo di interventi concreti ed attivi di sviluppo e ricostruzione materiale e morale;

se a tal fine non sia più utile una gestione diretta degli aiuti italiani o un coordinamento degli aiuti in sede Onu e con altri Stati, senza dovere passare per la Banca mondiale;

se in sintesi non occorra una nuova, attiva e decisa politica estera italiana, che sia di esempio anche ad altri Stati impegnati nell'assistenza umanitaria e nell'attuazione degli accordi di pace, per assicurare un vero protettorato internazionale, al fine di un'autentica ricostruzione e riconciliazione anche morale, per riorganizzare servizi, economie locali, classe dirigente e rapporti civili, e favorire nella più ampia misura l'attività delle associazioni di volontariato che si impegnano con costanza, a livello interno ed internazionale.

(2-00902)

« Saonara »

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

in base a quanto affermato da *Corriere Economia* (9 febbraio 1998), attraverso numerose dichiarazioni filtrate da minori albanesi, la Filanto, il più grande calzaturificio d'Europa, ed altre aziende italiane meno note, utilizzano a Tirana e Shiyak bambini albanesi per la cucitura a mano delle tomaie;

sempre in base a notizie di cronaca, l'utilizzo del lavoro minorile o addirittura infantile dietro l'etichetta del *made in Italy* non è una esclusiva dell'Albania o della Filanto;

Neil Kerney, segretario generale della Federazione internazionale dei sindacati del tessile e del cuoio, ha dichiarato: « Alcuni anni fa, in una zona del Pakistan famosa per le concerie, sono riuscito ad entrare in una fabbrica dove stavano lavorando decine di bambini piccolissimi ed in condizioni penose: immergevano le mani in colle chimiche e poi attaccavano componenti di scarpe. Erano lussuose scarpe con l'etichetta *made in Italy*. I bambini erano pagati in modo miserabile »;

sembra quindi essere ormai una prassi consolidata la delocalizzazione da parte delle grandi industrie del settore tessile e calzaturiero italiano verso quei paesi in cui le industrie tessili usano e sfruttano i bambini;

in base a quanto denunciato dalle Nazioni unite sono infatti più di 250 milioni i « *baby lavoratori* » costretti a lavorare in condizioni economiche e di sicurezza inadeguate: in Africa i bambini costituiscono il 18 per cento della manodopera locale, in America Latina il 30 per cento della popolazione attiva; in Cina sono più di trenta milioni i minori impegnati nelle diverse catene produttive;

anche il nostro Paese non è comunque da meno: in base ai dati resi noti dalla Commissione parlamentare di indagine sul lavoro minorile, in Italia ci sono almeno 250.000 bambini tra i 5 ed i 14 anni che invece di giocare e studiare sono costretti a lavorare, altri dati pubblicati dalla confederazione sindacati liberi stima addirit-

tura i minori di 15 anni impiegati nel nostro paese in una cifra compresa tra 300 e 500.000 unità;

l'Italia è stata posta dal Parlamento europeo tra i paesi a più alto rischio di sfruttamento di lavoro minorile nell'Europa occidentale;

il 26 giugno 1997 il Consiglio d'Europa, approvando la raccomandazione 7840 che impegna tutti i Paesi membri ad una strategia integrata per debellare il lavoro minorile, ha sottolineato come in Italia il fenomeno sia in aumento, indicando i settori del pellame e del tessile come quelli maggiormente a rischio;

l'Agenda For Action adottata ad Oslo il 30 ottobre 1997, in occasione della Conferenza mondiale sul lavoro minorile, raccomanda agli Stati di perseguire azioni specifiche a livello nazionale per contrastare il lavoro minorile —:

quali sollecite iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per il rafforzamento degli organi di controllo ed ispezione e per favorire iniziative volte all'emersione delle attività economiche non regolari, anche attraverso l'adozione di iniziative legislative volte a contrastare il lavoro minorile fuori e dentro i nostri confini;

se non ritengano opportuno sollecitare le società nazionali ed internazionali ad adottare codici di condotta che garantiscano l'impiego dei minori nel rispetto dei loro diritti, sia presso di loro, sia presso i subappaltatori di cui si servono e ad elaborare politiche di acquisto che assicurino la tutela e l'interesse dei minori.

(2-00903)

« Pozza Tasca ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

la Fincantieri ha proposto di separare il cantiere navale di Palermo dal proprio contesto aziendale e societario attraverso la creazione di una spa;

la separazione comporterebbe la fuoriuscita del cantiere di Palermo dal mercato delle manutenzioni e delle costruzioni navali, poiché la Fincantieri ha dirottato tutte le commesse sui cantieri di Monfalcone lasciando depauperare le attività del cantiere siciliano;

la Fincantieri tenterebbe, così, di abbandonare ad una immeritata prospettiva di chiusura il cantiere navale di Palermo dopo avere preteso, appena qualche anno addietro, dalla Regione Siciliana un contributo di 52 miliardi proprio per assicurare una prospettiva di crescita e di investimento al cantiere navale di Palermo —:

quali iniziative intendano assumere per scongiurare l'attuazione di una operazione da parte della Fincantieri finalizzata a sganciare il cantiere navale di Palermo ed a portarlo nel binario morto della chiusura per consunzione;

quali provvedimenti intendano adottare, al di là del caso particolare, al fine di evitare che, in un'area strategicamente ed economicamente importante come il centro del Mediterraneo, si porti alla chiusura un cantiere navale dalle nobilissime tradizioni, dalla elevata professionalità delle maestranze e dalla enorme potenzialità di intervento;

quali iniziative intendano assumere per concertare con l'azienda e con le parti sociali un programma di sviluppo e di crescita del cantiere navale di Palermo al fine di evitare che lo spettro della disoccupazione e della miseria avvolga migliaia di famiglie, di lavoratori e dipendenti del cantiere navale e dell'indotto.

(2-00904)

« Fragalà ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia, premesso che:

la problematica della rappresentatività sindacale costituisce a tutt'oggi un grosso nodo, non risolto nell'ambito del

pubblico impiego e neppure nella contrattazione collettiva del settore industriale;

il vigente decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 296 (recante « Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ») costituisce un tentativo di regolamentare specificamente per i lavoratori del pubblico impiego la materia;

ai fini della contrattazione collettiva nazionale e decentrata nonché integrativa riguardante il personale appartenente al pubblico impiego, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo 396/1997 determina il criterio minimo per la rappresentatività sindacale, in ragione del 5 per cento a partire dal 1° gennaio 1998 e transitoriamente in ragione del 4 per cento per il 1997;

le organizzazioni sindacali, che isolatamente non raggiungerebbero le predette percentuali di rappresentatività, possono stipulare (articolo 7 del decreto legislativo citato) patti federativo-associativi, validi purché regolarmente notificati all'Aran e al Dipartimento per la funzione pubblica entro il 29 novembre 1997 (scadenza normativamente prevista dal citato decreto legislativo per la rilevazione dei dati sulla rappresentatività sindacale);

è verificabile dalla cronaca spicciola — per contro — la mancata osservanza di tale assunto normativo da parte di talune Amministrazioni pubbliche, in ordine all'ammissione a trattative od incontri per sindacati del pubblico impiego che pure hanno validamente stipulato i menzionati patti;

in talune situazioni, Cgil-Cisl-Uil rivendicano con episodi di prevaricazione contro il sindacalismo autonomo l'agibilità e le libertà sindacali unitarie, e si rendono complici nonché — talvolta — ispiratori palesi od occulti di quegli illegittimi comportamenti amministrativi;

un caso tipico di tale orientamento prevaricatorio è costituito dal recente episodio occorso alla Dirstat-Confedir (sindacato autonomo dei funzionari direttivi e dirigenti dello Stato) nel Ministero per i beni culturali ed ambientali — già documentato da precedenti interrogazioni parlamentari a risposta scritta e da interpellanze presentate in entrambi i rami del Parlamento — nonché, recentissimamente, nel ministero delle finanze;

in forza dei vigenti criteri sulla rappresentatività (in ordine ai quali la Dirstat-Confedir si riserva comunque ogni azione a propria tutela), la medesima organizzazione sindacale ha stipulato — prima del 29 novembre 1997 — con l'organizzazione sindacale Fas (facente capo alla Cisl) un patto federativo-associativo, regolarmente notificato all'Aran e al Dipartimento per la funzione pubblica entro il predetto termine;

tale patto federativo-associativo, espressamente previsto dal citato decreto legislativo, offre a tale formazione sindacale l'opportunità di far valere una rappresentatività in ragione del 16 per cento (ben oltre la quota minima);

ad onta della predetta notifica, si verifica talvolta che in singole Amministrazioni statali la Dirstat-Confedir non è ammessa ad incontri tra le medesime Amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative respingendosi nei fatti l'efficacia del menzionato patto federativo che così — nei casi di specie — è arbitrariamente reso irrilevante —:

quali siano i provvedimenti urgenti che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia eventualmente assunto per consentire alla Dirstat-Confedir di partecipare legittimamente ai vari incontri sindacali, nonché quelli per l'annullamento degli accordi sindacali eventualmente stipulati in assenza forzata ed illegittima della predetta rappresentanza dei funzionari;

se sia lecito che singole Amministrazioni, pur garanti istituzionali degli interessi della collettività, assumano compor-

tamenti tristemente pronti alla violenza morale ed alla prevaricazione politica operata da centri (palesi od occulti) di potere politico-sindacale non riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano quali interlocutori istituzionali;

se — in termini generali — sia vero che, nell'ambito del personale pubblico « privatizzato » come nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile (e fermo restando, per entrambi i settori, il carattere pubblico del rapporto d'impiego), una nozione presuntiva di « rappresentatività » attraversa — per motivi che sono sotto gli occhi di tutti, ed avuto riguardo al responso referendario in materia — una fase irreversibile di delegittimazione e sgretolamento progressivi;

se sia condivisibile l'opinione per cui il nodo della rappresentatività sindacale, quale strumento per l'accreditamento negoziale, ben difficilmente potrà essere sciolto se non lo s'affronta connettendolo strettissimamente col fenomeno della rappresentanza in senso tecnico, che in effetti costituisce il vero meccanismo tecnico-giuridico mediante il quale è determinata l'operatività diretta degli atti negoziali compiuti dall'associazione sindacale nella sfera giuridica dei singoli rapporti di lavoro;

se la previsione di criteri di rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali riproponga sempre un'importante riflessione sulla tutela della rappresentanza del sindacato di categoria ex articolo 39 — commi primo e quarto — della Costituzione, considerando che l'ambito categoriale rappresenta la sede naturale di misurazione della rappresentatività sindacale in termini effettivi e non presuntivi, e che una soluzione non attenta di questo profilo corre il rischio di trasporre nel pubblico impiego la problematica dell'efficacia *erga omnes* della contrattazione collettiva;

se sul piano effettuale vada mantenuta ferma una differenziazione di fondo dei ruoli rappresentativi delle organizzazioni sindacali, riconducibile alla distin-

zione tra rappresentanza e rappresentatività, considerando la rappresentanza come il meccanismo tecnico-giuridico mediante il quale si determina l'operatività diretta degli atti negoziali compiuti, e la rappresentatività come espressione (nel suo sviluppo storico) d'una funzione selettiva per la partecipazione a funzioni pubbliche;

se la nozione di rappresentatività sia, quindi, originariamente collegata ad elementi categoriali di riferimento e ad elementi di consistenza effettiva del coefficiente rappresentativo;

se il modello sindacale pluricategoriale sia, al contrario, solo in parte presente nell'articolo 39 della Costituzione e si situi tipicamente più sul versante della cosiddetta « istituzione pubblica di secondo grado » che non sul versante dell'« ente esponenziale » degli interessi collettivi del gruppo professionale;

se ai fini della contrattazione collettiva la nozione di rappresentatività operi in via diretta soltanto nell'ambito della propria funzione selettiva, mentre al livello degli effetti del contratto collettivo e della loro destinazione soggettiva rilevi non la rappresentatività bensì la rappresentanza in senso tecnico, la sola idonea a governare l'efficacia soggettiva del contratto collettivo in rapporto al suo contenuto normativo, in quanto ad essa occorre riportarsi per il compimento di atti negoziali destinati ad operare nella sfera concreta del rapporto di lavoro o comunque nella sfera giuridica individuale;

se la confusione e la sovrapposizione di piani conduca inevitabilmente all'errore di volere spiegare l'ambito effettuale dell'autonomia collettiva e delle sue manifestazioni normative in termini di rappresentatività e non di rappresentanza e, viceversa, di voler spiegare in termini di rappresentanza tecnica fenomeni di tutela rientranti invece nel versante della funzione rappresentativa d'interessi;

se — in particolare — la nozione di rappresentatività, pur continuando ad esplicare la sua originaria funzione selet-

tiva per la partecipazione ad organi collegiali della pubblica amministrazione, sia oggi pervenuta ad esprimere — specialmente nella vigente contrattualistica — anche la selezione del soggetto negoziale, assumendo di conseguenza una funzione d'accreditamento negoziale;

se sia vero che, pur riconoscendo i limiti della nozione privatistica di rappresentanza, il fenomeno espansivo delle funzioni rappresentative dei sindacati non può « azzerare » il meccanismo tecnico-giuridico attraverso il quale l'autonomia collettiva delle associazioni sindacali opera sul piano dell'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva, e che pertanto il problema, più che accentrarsi sul versante della rappresentatività, va situato nella prospettiva della ricerca di nuove dimensioni della rappresentanza;

se lo scontro tra sindacati di massa e sindacati di categoria (derivanti dall'associazione di interessi differenziati e qualificati « di gruppo »), che ha caratterizzato gli anni settanta e ottanta, sostanzialmente rappresenti lo scontro tra antietiche concezioni esistenziali riflesse nel mondo del lavoro, e se in tale assetto le relazioni sindacali venissero impostate sulla base della preferenza della base contrattuale assegnata alla Cgil-Cisl-Uil;

se su tale situazione, non contemplata dall'articolo 39 della Costituzione (il quale sancisce la libertà di associazione sindacale e non prescrive alcuna preferenza per le cosiddette confederazioni nazionali, né tantomeno discrimina nel quadro della libertà i sindacati « di categoria »), sia peraltro intervenuta ripetutamente anche la giustizia amministrativa nell'alveo della propria tradizione di organo tutorio della libertà del singolo, eliminando assetti precostituiti di rappresentanze sindacali deferite dall'alto;

se, stando all'articolo 39 della Costituzione, l'unico limite consentito dal sindacato sia la registrazione (secondo comma), con il conseguente riconoscimento della personalità giuridica;

se, poiché la Costituzione — nel prescrivere la rappresentanza unitaria in rapporto ai propri iscritti nonché il diritto a stipulare contratti collettivi, e quindi (sussistendo tali due requisiti) l'efficacia *erga omnes* della normazione prodotta — è fonte primaria per la legge-delega anche in ordine ai criteri di rappresentatività sindacale, debba rimanere salvo il fondamentale e democratico principio generale della rappresentanza d'interessi specifici;

se, in effetti, il principio della rappresentatività debba configurarsi od essere inteso non in senso meramente quantitativo, e se in particolare vada tenuto conto (fra gli elementi costitutivi della « rappresentatività ») degli interessi professionali di categoria, che hanno autonoma e differenziata rilevanza nell'ambito di un comparto, sotto i profili della professionalità e della responsabilità;

se, pertanto, ogni trattativa sindacale debba uniformarsi all'obbligo tassativo della presenza contestuale delle parti contraenti, alla rappresentanza sindacale derivante dalla registrazione di cui all'articolo 39 della Costituzione, al divieto (da parte pubblica) d'imporre « premi di maggioranza presuntivi » nel comparto in ordine al diritto a contrarre;

se, viceversa, tale tesi contrasti apertamente le posizioni di Cgil, Cisl e Uil (che appaiono sostenute ed avallate dall'attuale Governo), a cominciare dall'intesa-quadro intercorsa tra i predetti sindacati confederali politicizzati il 1° marzo 1991, e se quest'intesa-quadro, partendo dalle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie), si sia ripromessa d'estromettere effettivamente dall'agone politico-sindacale ogni sindacato autonomo, ancorché adeguatamente rappresentativo del personale;

se tale posizione abbia poi costituito il lievito per una serie di proposte di legge, tutte ideologicamente qualificate nell'ambito della sinistra marxista e/o paramarxista, di cui si fornisce l'elenco: la proposta di legge AC 5693 (Franco Russo, Lazinger, Russo Spena, Andreis, Ronchi, Tamino, Scalia, Mattioli, Donati, Calamida, Arna-

boldi: elaborata dal « Forum diritti-lavoro » della IX legislatura, ripresa dalla X legislatura dalla proposta AC 1942 (Russo Spena, Paissan, Alfredo Galasso, Azzolina, Bolognesi, Fava, Mattioli, Nuccio, Piscitello, Ronchi, Scalia, Calini) nonché dalle proposte AC 415 (Cibressi, Bassolino, Rodotà, Mussi, Pizzinato, Barbera, Bassanini, Violante, Rebecchi, Turco, Sanna, Bargone, Larizza, Innocenti, Menilla), AC 1281 (Garavini, Lucio Magri, Renato Albertini, Azzolina, Bacciardi, Barzanti, Bergonzi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calini, Caprili, Carcarino, Crucianelli, De Pasquale, Dolino, Dorgio, Fichetti, Galante, Goracci, Lento, Maiolo, Manisco Ramon Mantovani, Marino, Melandri, Mita, Muzio, Russo Spena, Sarritzu, Sestero, Gianotti, Speranza, Tripodi, Vendola, Volponi) ed AC 1306 (Antonio Magri, Calderoni, Flego, Latronico, Bonato, Alda Cirassi, Oreste Rossi, Magistrini, Peraboni, Bertinotti, Terzi, Maurizio Balocchi, Provera, Sartori, Michielon, Borghezio, Luigi Rossi, Gianmarco Mancini, Polli, Bossi);

se tali proposte formulate durante la X legislatura (tutte mai esaminate) intendessero risolvere la crisi del sindacalismo confederale costituendo Rsu le quali, togliendo spazio ai restanti sindacati, consacrasse la rappresentatività di Cgil-Cisl-Uil federate in organismi unitari, mandando al macero il concetto di rappresentatività (salvo che per le intese intracompartimentali) a vantaggio d'una discutibile « premialità » per le liste unitarie, ed esaltando un « principio referendario » di stampo panoperaista;

se ora — stante la nuova normazione in materia — quei lavoratori, i quali non si facciano rappresentare dai sindacati confederali e non si riconoscano comunque nella loro attuale linea sindacale, corrano il rischio di non poter far valere in alcuna materia i loro diritti e d'esser sottoposti nel loro ambiente lavorativo a possibili condizionamenti perenni;

se — con riguardo al delicatissimo settore della giustizia — una strana applicazione normativa del concetto di « rap-

presentanza sindacale unitaria » sia stata preconizzata nella normativa penitenziaria, e precisamente nella legge 12 agosto 1993, n. 296 (« Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri », il cui testo fu effettivamente definito — per la materia penitenziaria — quanto l'ex-direttore generale delle carceri, il magistrato Nicolò Amato, era ancora alla guida del Dipartimento), la quale nell'articolo 2 — primo comma, lettera *a-ter* (sostitutivo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tramite l'aggiunta, in particolare, dei commi 7 e seguenti) — contempla espressamente che « per la formazioni delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circondariale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. — Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designati per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. — Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati »;

se il predetto schema elettorale — tre membri complessivi della Commissione (di cui, per nomina elettiva, un educatore ed un ispettore o sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria) — presupponga la prevista elezione di tre persone a ciò designate secondo uno schema RSU (rappresentante unitario delle organizzazioni sindacali nazionali, rappresentante della Commissione circoscrizionale per l'impiego, rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali);

se la sussistenza di tale procedimento elettivo legittimi il sorgere di parecchi interrogativi concernenti - a prescindere da altri importanti problemi che possono emergere in materia di sicurezza - l'individuazione delle rappresentanze sindacali, da inserire nelle Commissioni interne agli Istituti per la formazione delle graduatorie dei detenuti da ammettere al lavoro intramurario;

se conseguentemente, allo stato dei fatti, non si ritenga necessario almeno interpretare autenticamente la citata normativa penitenziaria, consentendo l'individuazione di tali rappresentanti sindacali con riguardo ai seguenti criteri:

a) scelta dal rappresentante unitario, col sistema della rotazione annuale (che garantirebbe maggiore democrazia interna), da tutte le rappresentanze delle organizzazioni sindacali in atto rappresentative sul piano nazionale nei vari settori, collegialmente riunite all'uopo in via preventiva;

b) definizione del medesimo criterio per la designazione del rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali, salvo quanto disposto alla più recente normativa in tema di rappresentatività sindacale decentrata;

se comunque, con riferimento ad esigenze specifiche del settore penitenziario, la problematica delle rappresentanze sindacali nella predetta Commissione sul collocamento dei detenuti al lavoro possa incidere - almeno al livello d'orientamento politico - nel novero delle fattispecie giuridiche effettivamente applicabili di questa legge, con riguardo anche ad implicazioni che investono sostanzialmente il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti in relazione ai seguenti punti:

a) criteri per l'ammissione dei detenuti e degli internati al lavoro, considerando che:

1) appare difficile armonizzare il dettato della legge 296/1993 (innovante il sesto comma dell'articolo 20 della legge

354/1975), poiché il criterio del quale si deve in merito tener conto esclusivo è ora quello dell'anzianità di disoccupazione durante il periodo di privazione della libertà personale;

2) ciò contrasta - seppure parzialmente - con l'articolo 47 del Regolamento d'esecuzione definito nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 n. 339 nonché dai decreti del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1984, n. 805 e n. 806, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1975, n. 421 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248), norma la quale espressamente continua a riferirsi al « comportamento tenuto » (ciò anche dopo la modifica effettuata su tale testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 248/1989 citato);

3) stando alla lettera della legge nuova, nessun valore distintivo e « trattamentale » sembrerebbe ora rivestire la correttezza comportamentale (intesa come consapevole adesione alle regole);

4) ciò assume importanza speciale in ordine ad attività lavorative che per la loro specificità esigono come *conditio sine qua non* la piena affidabilità del detenuto (elemento non suscettibile d'attribuzione di punteggi e difficilmente affrontabile in un contesto - come quello della Commissione in parola - ove si riscontrano persone estranee all'Amministrazione ed anche un detenuto, dal momento che queste ultime figure non sono tutte vincolate al segreto d'ufficio);

b) criteri concorrenti alla formazione della graduatoria, considerato che:

1) non vengono indicate priorità né punteggi specifici (tali da consentire un'interpretazione univoca);

2) si verificherebbero certamente - perciò - discrepanze tra una Commissione e l'altra, contro ogni auspicabile parità di trattamento in presenza d'identiche situazioni oggettive e soggettive), e senza

annoverare le esigenze d'un aggiornamento costante ed « in tempo reale » della graduatoria (in considerazione del continuo ingresso che si verifica quotidianamente in qualunque istituto e soprattutto in una Casa Circondariale, con detenuti giudicabili): ciò comporterebbe una difficile praticabilità di tale aggiornamento, il quale finirebbe per tradursi in un dispendio inutile d'energia (stante, parallelamente, la talvolta breve permanenza dell'indagato detenuto);

c) individuazione corretta dei detenuti o degli internati destinatari della normativa, considerando che:

1) il criterio dell'anzianità di disoccupazione potrebbe privilegiare i detenuti od internati più pericolosi, i quali per il lungo periodo di detenzione (derivante dalle condanne loro inflitte) occuperanno le posizioni migliori nella graduatoria e, svolgendo un'attività lavorativa per un tempo indeterminato, di fatto impediranno i *turn-over* che agevolerebbero ogni Direzione nella gestione degli istituti;

2) la necessità d'acquisire, dagli organismi competenti al collocamento, il relativo « nulla osta » comporta la comunicazione all'esterno dei nomi di tutte le persone ristrette in quell'istituto in un dato momento;

se (tornando ai termini generali, presi in considerazione dal presente documento) l'instaurazione d'un sistema giuridico così antidemocratico - in materia di pubblico impiego e, particolarmente, di rappresentatività sindacale - risalga alle convulse vicende connesse all'approvazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

se - in particolare - risulti storicamente riscontrabile che già nell'estate del 1992, dando avvio alle attività del suo governo, l'onorevole Giuliano Amato manifestò al Parlamento ed all'opinione pubblica l'intenzione di chiedere i pieni poteri (almeno in materia economica, egli disse), e che le preoccupazioni sollevate da tale richiesta indussero il Presidente della Repubblica onorevole Scalfaro ad intervenire per un riequilibrio politico;

se - malgrado l'intervento del Capo dello Stato - il capo di quel Governo abbia continuato ad intimorire l'elettorato italiano facendolo credere sull'orlo d'un abisso, nonché inducendolo a scegliere tra l'immolarsi sull'altare del fisco ed il rassegnarsi ad un presunto disastro economico collettivo;

se - per immediata conseguenza - l'allora Ministro delle finanze onorevole Franco Reviglio si sia incaricato di dare la « toccatina » del 6 per mille ai conti correnti ed ai libretti postali, e se tale prelievo forzoso abbia prodotto una fuga di risparmiatori al di là delle Alpi, il tracollo della lira e la fuga di 30.000 miliardi della Banca d'Italia all'estero, nell'inutile tentativo di difendere un cambio fantomatico con il marco tedesco;

se - approfittando di quella confusione economico-politica - l'onorevole Amato abbia presentato al Parlamento il disegno di legge che delegava il Governo a riformare sanità, pubblico impiego, previdenza e fisco;

se, pochi giorni prima, il Consiglio di Stato abbia espresso un inascoltato parere negativo sull'articolo 2 di quel disegno di legge-delega (privatizzazione del pubblico impiego);

se l'allora Presidente del Consiglio dei ministri abbia difeso ad oltranza il proprio progetto, con particolare riguardo all'articolo 3 (riforma delle pensioni), chiedendo esplicitamente al Parlamento il voto di fiducia per l'approvazione « a scatola chiusa » del disegno di legge (nell'ambito di discussioni vorticosi, che non lasciavano spazio a riflessioni tecnico-giuridiche) e minacciandolo, in alternativa, di dimettersi dalla carica di capo del Governo col ventilato rischio di lasciare l'Italia senza guida;

se la discussione del progetto sia stata resa ancor più confusa dalla proposizione continua d'emendamenti di matrice governativa o filogovernativa, onde quasi ad ogni emendamento il disegno di legge doveva spostarsi da un ramo all'altro del Parla-

mento, ed ogni volta il Governo poneva la questione di fiducia paralizzando il dibattito nell'interno della stessa maggioranza, e provocando la protesta di un'opposizione che lanciava insulti, alzava cartelli di protesta e si faceva cacciare dall'Aula;

se, quindi, quel Governo abbia posto entrambe le Camere in condizione di non poter deliberare serenamente sul predetto disegno di legge-delega;

se il Presidente della Repubblica si sia dunque trovato a promulgare una legge che, approvata dal Parlamento senza discussione, ha stravolto l'assetto giuridico dello Stato ed in pratica è risultata per l'autorità governativa una sorta di « mandato al cubo », considerando che:

a) la proposta di delega è partita non dal Parlamento, ma dal Governo dell'epoca, il quale risulta essersi dunque arrogato i pieni poteri inizialmente rifiutategli dalle Camere;

b) essa è stata approvata senza discussione, per obbligo di fiducia;

c) la farragine del testo la fa risultare come una « delega in bianco »;

se, infine, un'obiettivo ricostruzione storica di tali vicende faccia rilevare analogie con l'attuale situazione d'incertezza politica ed istituzionale.

(2-00905)

« Tassone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

sono vivissime le preoccupazioni in tutta l'Umbria per l'annunciata intenzione della Unione europea di procedere a drastici tagli dei fondi per interventi strutturali, che riguardano le aree di sottosviluppo o a rallentato sviluppo o bacini di crisi, tutti largamente presenti in Italia e, in proporzione, con rilevante concentrazione in Umbria;

in modo particolare, ci si interroga su quelle che possano essere le negative ricac-

dute sul già tormentato e problematico percorso e sulla concreta attuabilità dei contratti d'area o di programma;

in modo ancora più specifico, va chiarito se ed in che modo o misura, l'eventuale venir meno di cospicue risorse comunitarie possa compromettere i contenuti concreti dei contratti di area per il bacino di crisi Terni-Spoleto-Narni (Obiettivo 2), nonché la possibilità degli interventi ulteriori sulle aree di cui all'Obiettivo 5B;

l'eventuale venir meno di dette risorse comunitarie suonerebbe doppiamente dannoso a fronte dei sacrifici ingentissimi imposti al popolo italiano dal Governo (pre-scindendo qui dalla loro ragionevolezza o accettabilità) con la motivazione del conseguimento dei parametri imposti dalla UE, e tanto più facendone pagare il prezzo a quelle aree che già soffrono per il mancato afflusso di fondi per gli investimenti produttivi;

quali azioni il Governo abbia svolto e stia svolgendo, e con quali risultati, per scongiurare gli ipotizzati tagli delle risorse strutturali europee destinate all'Italia;

se e quali ricadute abbiano gli ipotizzati tagli sui concreti contenuti dei contratti di programma o d'area, in particolare per il bacino umbro di crisi Terni-Narni-Spoleto, che — già indotto a sperare e far conto, fino ad oggi vanamente, sulla operatività di tali strumenti contrattuali d'area — non può certamente accettare una ulteriore vanificazione di tali aspettative per il proprio indilazionabile rilancio.

(2-00906)

« Benedetti Valentini ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

con riferimento al riacutizzarsi della tensione in Medio Oriente ed in particolare al delicato problema delle ispezioni internazionali in Iraq, notizie di stampa, non smentite, hanno attribuito ai vertici politici

e istituzionali degli Stati Uniti d'America dichiarazioni secondo cui la prima potenza militare del mondo prende in considerazione l'ipotesi di impiegare, nel contesto di un intervento armato, anche ordigni nucleari;

sempre secondo i medesimi servizi giornalistici, le stesse fonti statunitensi avrebbero fornito descrizioni particolareggiate sulle caratteristiche devastanti delle bombe nucleari impiegabili, aggiungendo, peraltro, con agghiacciante intento minimizzatorio, che si tratterebbe di « mini-bombe nucleari »;

il solo prospettare un'ipotesi del genere suscita in ogni cittadino di animo sensibile e responsabile, più che l'allarme, l'istintiva ripugnanza e l'incomprimibile richiesta che tutti i governi si adoperino immediatamente per allontanare dal

mondo e da qualsiasi parte di esso lo spettro di una barbarie che, negli auspici di tutti, deve restare soltanto l'esacrabile suggello della conclusione della seconda guerra mondiale —:

se, oltre ad intensificare l'impegno politico e diplomatico per concorrere a propiziare una soluzione pacifica della nuova crisi medio-orientale, conciliando il rispetto della sovranità delle Nazioni con l'esigenza della loro civile convivenza, non ritenga di dover chiedere ed ottenere — divulgandolo prontamente — l'assicurazione che le richiamate ipotesi di impiego di armi nucleari sono state delle mere costruzioni giornalistiche ed il solenne impegno ad escluderne comunque qualsiasi impiego nella complessa vicenda medio-orientale.

(2-00907)

« Benedetti Valentini ».